



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
12/18/CU4/C1

CONFERENZA NELLA SEDUTA
DEL 22 FEB. 2012.....



**PARERE SUL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-
LEGGE 9 FEBBRAIO 2012, N. 5 RECANTE: "DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA
DI SEMPLIFICAZIONE E DI SVILUPPO"
(A.C. 4940)**

Punto 4) O.d.g. Conferenza Unificata

Il D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo" si compone di due titoli principali, il primo in materia di semplificazioni, il secondo in materia di sviluppo.

Il Titolo I contiene disposizioni in materia di semplificazione di diversa natura: a disposizioni generali (alcune delle quali persino modificative della legge n. 241 del 1990) seguono norme di semplificazione più settoriali per i cittadini e per le imprese, nonché norme di semplificazione in materia ambientale, di agricoltura e di ricerca.

Il Titolo II, dedicato allo sviluppo, contiene disposizioni in materia di innovazione tecnologica, università, istruzione, turismo, infrastrutture strategiche e metanizzazione.

Nell'attuale contesto di crisi economico-finanziaria, ampiamente condivisibili sono le finalità sottese all'emanazione del provvedimento, e cioè una rilevante riduzione degli oneri amministrativi per i cittadini e per le imprese, accompagnata da misure per la crescita. Si tratta di obiettivi, del resto, che caratterizzano disposizioni già contenute nelle recenti manovre.

Al contempo, tuttavia, **si segnalano alcune disposizioni critiche, soprattutto dal punto di vista della loro effettiva e reale capacità di perseguire gli obiettivi dichiarati dal Governo e della loro coerenza rispetto a precedenti interventi legislativi**, anche molto recenti, rispetto ai quali risulta evidente il difetto di coordinamento con conseguenti problemi interpretativi.

Si veda ad esempio l'articolo 3, che interviene a modificare l'art. 8 della legge n. 180 del 2011 (c.d. statuto delle imprese): quest'ultima norma prevede, in linea generale, il c.d. principio di compensazione tra nuovi oneri amministrativi, introdotti a carico di cittadini e imprese, ed oneri da eliminare. La modifica proposta, senza intervenire sul principio generale contenuto al comma 1 del medesimo art. 8, introduce un sistema di analisi e valutazione *ex post* dei risultati ottenuti annualmente, prevedendo, per il caso in cui gli oneri introdotti siano superiori a quelli eliminati, l'adozione da parte del Governo di regolamenti anche di delegificazione per la riduzione degli oneri amministrativi di competenza statale. La norma, dunque, non introduce una declinazione specifica del principio generale per il livello regionale e locale e nulla dice sul versante della sua concreta applicazione.

Questa disposizione va tuttavia ad aggiungersi ad un quadro normativo in materia di misurazione e riduzione degli oneri amministrativi che resta frastagliato in una pluralità di

fonti (art. 25, D.L. n. 112/2008, art. 3, D.L. n. 138/2011, art. 1, D.L. n. 1/2012), non risolvendo pertanto le problematiche di base relative ai rapporti tra Stato e Regioni in questo ambito.

Ancor più problematica è la norma contenuta **nell'articolo 12** relativa alla **semplificazione procedimentale per l'esercizio di attività economiche**, che prevede, al comma 1, la possibilità per Regioni, Camere di commercio, Comuni e loro associazioni, agenzie per le imprese, ove costituite, le altre amministrazioni competenti e le organizzazioni ed associazioni di categoria interessate, di stipulare convenzioni ai fini della attivazione di percorsi sperimentali di semplificazione amministrativa per gli impianti produttivi e le attività delle imprese sul territorio, anche mediante deroghe alle procedure e ai termini per l'esercizio delle competenze che fanno capo ai soggetti partecipanti.

Tale previsione non è condivisibile sia perché sembra introdurre delle sperimentazioni anche nell'ambito dell'attività dello Sportello Unico Attività Produttive la cui riforma, ai sensi dell'articolo 38 del D.L. 112/2008, è invece in un'avanzata fase di attuazione e sia in quanto tali sperimentazioni consentono di derogare a procedure e termini per l'esercizio delle competenze che sono previsti dalla legge a tutela dei livelli essenziali delle prestazioni e che necessitano, pertanto, di una uniforme applicazione su tutto il territorio nazionale. Procedure e termini di legge, stabiliti a tutela degli interessi delle imprese, non sono evidentemente disposizioni derogabili in base ad una convenzione tra altri soggetti.

Inoltre l'indeterminatezza dell'ambito della sperimentazione è un elemento di criticità ulteriore, anche per il fatto che i risultati di tale attività devono essere tenuti in considerazioni, ai sensi del comma 3, ai fini dell'adozione, entro il 31 dicembre 2012, dei decreti di semplificazioni di cui al comma 2.

Sarebbe più opportuno attivare il monitoraggio ai sensi dell'articolo 11, comma 1 del DPR 160/2010, peraltro già citato dallo stesso articolo 12 comma 1, al fine di individuare le eventuali disfunzioni emerse in fase di attuazione e porre i necessari correttivi per la piena applicazione della riforma. Introdurre, in questa delicata fase, un ulteriore elemento di incertezza, potrebbe peraltro pregiudicare seriamente gli sforzi e gli investimenti già messi in atto nei territori per dare attuazione al SUAP. Con la stessa finalità sarebbe necessario introdurre nel presente provvedimento norme di coordinamento, anche richiamando espressamente il SUAP, nelle singole disposizioni di settore. Ci si riferisce in particolare all'articolo 23, relativo all'autorizzazione unica ambientale per le PMI, e all'articolo 27 che prevede per la vendita di prodotti agricoli in forma itinerante la comunicazione al Comune.

Sempre l'articolo 12, inoltre, delega il Governo ad adottare, regolamenti (ex art. 17, c. 2, legge 400/88) per la semplificazione dei procedimenti concernenti le attività d'impresa, i quali dovranno altresì tenere conto di quanto previsto dai regolamenti di cui all'art. 1, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, che dovranno a loro volta individuare le attività per le quali rimane necessario l'atto preventivo di assenso dell'amministrazione e disciplinare i requisiti per l'esercizio delle attività economiche, nonché i termini e le modalità per l'esercizio dei poteri di controllo dell'amministrazione.

Dunque, in base al decreto "liberalizzazioni" si dovrebbe procedere ad identificare, attraverso regolamenti, le attività non liberalizzate (in base a quanto ulteriormente precisato dal comma 4 dell'art. 12 qui segnalato, con la precisa indicazione delle attività sottoposte ad autorizzazione, a segnalazione certificata di inizio attività con asseverazioni o senza asseverazione ovvero a mera comunicazione e quelle del tutto libere), mentre in base al decreto "semplificazioni" si dovrebbe poi procedere a semplificare i procedimenti concernenti le medesime attività.

Logica imporrebbe che l'operazione di individuazione delle diverse categorie di attività sottoposte a regime autorizzatorio, o meno, fosse propedeutica ai regolamenti sulla semplificazione dei



procedimenti. Si segnala, però, al riguardo, che l'emanazione dei regolamenti ai sensi del decreto liberalizzazioni, da un lato, e semplificazioni, dall'altro, è soggetta allo stesso termine del 31.12.2012.

Le Regioni, per parte propria, ai sensi del comma 5 dovranno semplificare i procedimenti per l'esercizio di attività economiche nel rispetto dell'art. 29 della legge n. 241/90, dell'art. 3 del decreto-legge n. 138/2011 e dall'art. 34 del decreto-legge n. 201/2011, promuovendo anche accordi o intese ai sensi dell'art. 20-ter della legge n. 59/97. Appare implicito, benché il comma non ne faccia menzione, che le regioni dovranno tenere conto anche dei regolamenti adottati ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 1 del 2012 (decreto liberalizzazioni).

La mera elencazione di tutti i riferimenti normativi che le Regioni sono tenute a rispettare non risolve il problema del loro coordinamento, tutt'altro che agevole.

Si pensi, ad esempio, ai problemi di coordinamento che suscita la lettura congiunta dell'art. 3 del decreto-legge n. 138/2011 e dell'art. 34 del decreto-legge n. 201/2011, indubbiamente caratterizzati da una diversa impostazione, seppure preordinati allo stesso scopo, essendo, il primo, improntato su di un meccanismo di abrogazione automatica di norme che pongono limiti e condizioni alle attività di impresa (meccanismo sospettato di illegittimità costituzionale), il secondo, invece, ispirato ad un generale principio di liberalizzazione, che deve necessariamente tenere conto di una serie di limiti giustificabili alla luce di esigenze imperative di interesse generale.

A ciò si aggiungono i problemi di coordinamento tra il medesimo art. 3 del decreto-legge n. 138 e l'art. 1 del decreto-legge n. 1/2012 (decreto liberalizzazioni). Quest'ultimo prevede un sistema di regolamenti per individuare non più le abrogazioni intervenute, come prevede l'art. 3, ma le attività economiche che rimangono soggette ad un preventivo regime di autorizzazione. Sembrerebbe, quindi, potersi affermare che l'art. 3 del decreto-legge n. 138, quanto meno nelle sue modalità attuative, sia implicitamente abrogato dal successivo decreto-legge 1/2012. Questa conclusione non è coerente, tuttavia, con il richiamo esplicito contenuto nel decreto semplificazioni all'art. 3 del decreto n. 138.

Anche il nuovo articolo 12, quindi, suscita forti dubbi, soprattutto perché l'assenza di una impostazione di fondo strutturata rischia di pregiudicare ulteriormente il quadro di riferimento.

La logica sottesa alle richiamate disposizioni, in quanto ispirata alla separazione delle azioni di intervento per la semplificazione da parte dei livelli di governo statale e regionale, appare molto lontana dall'assetto concreto delle competenze che, in settori nevralgici dell'ordinamento (vedi ambiente), appaiono fortemente connesse. Per questo motivo si ritiene necessario disciplinare diversamente il raccordo tra le azioni dei diversi livelli di governo, chiarendo anche la gerarchia tra i diversi e necessari filoni di intervento. Da questo punto di vista, non appare affatto sufficiente il mero richiamo, contenuto in chiusura del comma 5 dell'art. 12, agli accordi e alle intese previsti dall'art. 20 ter della legge n. 59.

Il processo di semplificazione dovrebbe essere invece inquadrato nell'ambito di una strategia unitaria e condivisa tra tutti i livelli di Governo. Ciò consentirebbe di intervenire in maniera coerente e più efficace anche nelle singole normative di settore. A tal fine, può essere recuperata l'esperienza condotta per il recepimento della direttiva servizi che ha permesso di svolgere, tra l'altro, a livello nazionale e locale una puntuale ricognizione dei procedimenti per l'avvio e l'esercizio dell'attività d'impresa. I regimi autorizzatori che sono rimasti in vigore, a seguito di tale processo di recepimento, hanno superato il vaglio dell'Unione Europea in quanto posti a tutela di



motivi imperativi di interesse generale. Per tale ragione, ulteriori iniziative di semplificazione e/o liberalizzazione dovrebbero interessare i settori esclusi dalla direttiva o dettare norme puntuali per specifiche situazioni eventualmente sfuggite a tale processo.

Infine, di rilievo appare **l'articolo 14 in tema di semplificazione dei controlli sulle imprese**. Tale disposizione enuncia i principi cui è ispirata la disciplina dei controlli (semplicità, proporzionalità dei controlli stessi e dei relativi adempimenti burocratici, coordinamento dell'azione svolta dalle amministrazioni statali, regionali e locali) e impone a tutte le amministrazioni pubbliche di pubblicare, sul proprio sito istituzionale e sul sito www.impresainungiorno.gov.it, la lista dei controlli a cui sono assoggettate le imprese in ragione della dimensione e del settore di attività, indicando per ciascuno di essi i criteri e le modalità di svolgimento delle relative attività.

Con la dichiarata finalità di promuovere lo sviluppo del sistema produttivo e la competitività delle imprese e di assicurare la migliore tutela degli interessi pubblici, inoltre l'articolo 14 autorizza il Governo ad adottare, anche sulla base delle attività di misurazione degli oneri amministrativi, uno o più regolamenti volti a razionalizzare, semplificare e coordinare i controlli sulle imprese.

Nel disciplinare la procedura per l'adozione dei suddetti regolamenti ed esplicitando i principi e i criteri direttivi cui dovranno attenersi, l'art. 14, comma 4, prevede, da un lato, il coinvolgimento delle associazioni imprenditoriali e, dall'altro, la "collaborazione" con regioni ed enti locali come si evince dal riferimento agli articoli 20, 20-bis e 20-ter, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Mentre, il comma 5 contiene una disposizione rivolta a regioni ed enti locali chiamati a conformare i rispettivi ordinamenti ai principi enunciati al comma 4 senza tuttavia indicare un termine per l'adeguamento. È prevista proprio a tali fini l'adozione di Linee guida mediante intesa in sede di Conferenza unificata.

Anche l'art. 14 solleva alcuni problemi in relazione al fatto che, sempre nell'ottica di promuovere la competitività delle imprese e superare gli ostacoli burocratici allo sviluppo del sistema produttivo, il legislatore statale prevede l'adozione di regolamenti di delegificazione che potrebbero riguardare competenze regionali. Si tenga presente che norme analoghe, come ad esempio quelle contenute nell'art. 30 del D.L. n. 112/2008, sono state giudicate legittime dalla Corte Costituzionale che ha riconosciuto al legislatore statale la titolarità a fissare livelli uniformi di semplificazione in materia di controlli sulle imprese certificate (sent. n. 311/2009). In quest'ultimo caso, a differenza di quello in esame, è lo stesso legislatore statale a ricondurre la norma alla competenza statale ex art. 117, comma secondo, lett. m), della Costituzione, chiarendo la *ratio* del suo intervento. Per quel che concerne invece l'art. 14 del D.L. n. 5/2012, la disposizione manca di chiarezza, determinando l'ennesima incertezza interpretativa.

Fatte salve queste precisazioni, che invitano alla cautela, le norme in questione si prestano ad una lettura che vede ancora una volta realizzarsi uno svuotamento potenziale delle prerogative regionali.

Per quanto l'emanazione dei regolamenti previsti dall'art. 14 debba rispettare anche il principio di leale collaborazione ai sensi dell'art. 20-ter della l. n. 59/1997, resta dubbio il ricorso a tali strumenti ove gli stessi incidano su materie ascritte alla competenza regionale "piena".

Inoltre, il combinato disposto dei commi 4 e 5, nell'imporre a regioni ed enti locali una sorta di adeguamento ai principi e ai criteri che devono informare l'esercizio del potere regolamentare del Governo, suscita ulteriori perplessità. Infatti, ad una lettura testuale della disposizione contenuta nel comma 5, regioni ed enti locali sono obbligati a conformare le proprie attività di controllo e non invece i "propri ordinamenti" a tali principi, sebbene ciò debba avvenire nel rispetto delle Linee Guida che sono adottate d'intesa in sede di Conferenza. Si pone il problema di stabilire se i regolamenti, ovvero anche solo i principi richiamati al comma 4, intervengano in materie regionali residuali, risultando ciò potenzialmente lesivo delle prerogative regionali almeno per ciò che concerne le materie ex art. 117, comma 4, della Costituzione. In tal caso, le Linee Guida finirebbero per dettare alle regioni norme di dettaglio per l'esercizio delle funzioni amministrative di controllo



in materie di loro esclusiva competenza. Al contrario, va accolta positivamente la soluzione di definire con le Linee Guida le modalità concrete con cui gli enti territoriali conformano le proprie attività di controllo qualora le stesse riguardino funzioni statali delegate.

Da ultimo non può che richiamarsi l'assoluta problematicità **dell'articolo 61, comma 3 che appare peraltro di dubbia costituzionalità**, in quanto disciplina il caso di mancato raggiungimento dell'intesa richiesta con una o più Regioni per l'adozione di un atto amministrativo da parte dello Stato; si prevede la deliberazione motivata del consiglio dei ministri in una serie di ipotesi ("gravi esigenze di tutela della sicurezza, della salute, dell'ambiente o dei beni culturali ovvero per evitare un grave danno all'Erario") anche senza l'assenso delle Regioni interessate . **Non può che evidenziarsi sin d'ora la necessità di abrogazione della norma.**


Tutto ciò premesso, **le Regioni, nel condividere gli obiettivi di fondo del provvedimento in termini di semplificazione amministrativa per il rilancio economico del Paese in chiave proconcorrenziale**, sottolineano la necessità che questo impianto normativo, debba per la sua effettività, sviluppare ogni utile sinergia tra tutti i livelli di governo. Il compito a cui tutti gli attori istituzionali sono chiamati, nel pieno rispetto delle reciproche competenze costituzionali, è reso arduo anche dalla complessità del quadro finanziario del Paese, per affrontare il quale è richiesta la massima condivisione e coesione.

Occorre anche evidenziare che alcune delle norme sono suscettibili di essere interpretate in una chiave di compressione dell'autonomia costituzionale regionale con il rischio di un defatigante contenzioso che non aiuterebbe di per sé a raggiungere gli obiettivi che tutti i livelli costituzionali indubbiamente condividono. **La soluzione va ricercata nella migliore attuazione del principio di leale collaborazione.**

Poiché il Decreto Legge n. 5 contiene norme che in massima parte non sono suscettibili di produrre effetti concreti in mancanza di idonee misure attuative (es. regolamenti attuativi previsti dall'articolo 12 e richiamati in questa stessa premessa anche nelle loro interconnessioni con i recenti provvedimenti del Governo in materia di liberalizzazioni), diventa assolutamente fondamentale che queste misure maturino nell'ottica di **massima condivisione istituzionale**, già delineata dall'articolo 5 della Legge n. 246/2005.

A tal fine, le Regioni propongono al Governo la sottoscrizione di un Accordo generale strutturato secondo le previsioni dell'articolo 4 del Dlgs 281/1997 e, per quanto riguarda il coordinamento delle rispettive legislazioni, ai sensi dell'articolo 8 comma 6 della Legge 131/2003. Tale Accordo dovrà contenere un cronoprogramma dello stato di attuazione con tempi e fasi rigidamente stabiliti che contempli anche un adeguato sistema di monitoraggio.

Nell'esprimere, pertanto, parere nei termini di cui alle premesse, si allegano specifiche proposte emendative.



PROPOSTE DI EMENDAMENTI:

Articolo 2

Semplificazione delle procedure amministrative mediante SCIA

Nell'articolo 2, dopo le parole "legge 7 agosto 1990, n. 241, al comma1," è inserita la seguente locuzione:

Dopo le parole "sola esclusione dei casi" sono inserite le seguenti **"in cui sussistano esigenze di protezione della salute, dell'infanzia e dell'adolescenza, di persone anziani o disabili o, comunque, di soggetti socialmente deboli, previste da leggi dello Stato, delle Regioni o delle Province autonome di Trento e Bolzano, nonché dei casi di cui..."**.

MOTIVAZIONE

Si ritiene opportuno escludere dall'applicazione della SCIA tutte quelle attività in cui sussistano esigenze di protezione dell'infanzia e delle persone più deboli.



Articolo 9

Dichiarazione unica di conformità degli impianti termici

Al comma 1 dopo le parole “Ministro delle infrastrutture e dei trasporti “ inserire le seguenti
“sentita la Conferenza Unificata”.

MOTIVAZIONE

La dichiarazione prevista all'articolo 284, del d.lgs. 152/2006 rimanda agli artt. 285 e 286 che fanno diretto riferimento alle normative regionali di risanamento della qualità dell'aria. E' quindi opportuno che le regioni siano coinvolte nella definizione del nuovo modello di dichiarazione.



Articolo 11

Semplificazione in materia di circolazione stradale, abilitazioni alla guida, affidamento al servizio informazioni sul traffico, "bollino blu" e apparecchi di controllo della velocità

All'art. 11, comma 1, dopo la lettera e) aggiungere le seguenti:

"e-bis) all'articolo 6 dopo il comma 3 è introdotto il seguente: '3-bis) Le regioni possono adottare misure prioritarie di limitazione alla circolazione di particolari categorie di motoveicoli, ciclomotori ed autoveicoli in attuazione della direttiva quadro 96/62/CE e derivate, in applicazione delle norme statali di recepimento';

e-ter) all'art. 7, dopo il comma 1, è introdotto il seguente: '1-bis 'Le regioni possono adottare misure prioritarie di limitazione alla circolazione di particolari categorie di motoveicoli, ciclomotori ed autoveicoli in attuazione della direttiva quadro 96/62/CE e derivate, in applicazione delle norme statali di recepimento';

e-quater) all'art. 201, comma 1-bis, dopo la lettera g-bis aggiungere la lettera 'g-ter) accertamento delle violazioni di cui all'art. 158, comma 2, lettera e), con dispositivi omologati che soddisfino le condizioni di cui al successivo comma 1-quater."

MOTIVAZIONE

Le modifiche al Codice della strada riguardano:

- il riconoscimento formale della facoltà delle regioni di regolamentazione in materia di circolazione sia in ambito extraurbano (art. 6 d.lgs 285/92) che in ambito urbano (art. 7 d.lgs 285/92) in attuazione della direttiva comunitaria 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria;
- l'introduzione della possibilità di accertare le violazioni relative alla sosta nelle piazzole di carico e scarico merci (art.158 comma 2 lettera e d.lgs 285/92) per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento (modifica art. 201 d.lgs 285/92)

Sostituire il comma 8 con il seguente: **"A decorrere dall'anno 2012 il controllo delle emissioni dei gas di scarico degli autoveicoli e dei motoveicoli è effettuato esclusivamente al momento della revisione obbligatoria periodica del mezzo"**

MOTIVAZIONE

E' importante che si utilizzi, per chiarezza interpretativa, una terminologia coerente con la vigente normativa di settore (vedasi l'art. 1 della Direttiva 7/7/98 del Ministero dei LL.PP – Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale – "Direttiva sul controllo dei gas di scarico dei veicoli (bollino blu) ai sensi dell'art. 7 del Nuovo codice della Strada d.lgs. 30/04/1992 e s.m.i. e DM 5/2/96).



Articolo 12

Semplificazione procedimentale per l'esercizio di attività economiche

Comma 1 : eliminare il comma

(MOTIVAZIONE riportata nella parte generale)

Al comma 2, lettera a) **eliminare le parole “, e anche con modalità asincrona”**;

MOTIVAZIONE

Desta perplessità il termine utilizzato in quanto è in contrasto con la definizione stessa di conferenza di servizi, che richiede l'esame contestuale dei diversi interessi pubblici coinvolti, e la disciplina dello stesso istituto;

Al comma 2, lettera b) **eliminare le parole “e portale nazionale impresainungiorno”**;

MOTIVAZIONE

Il portale non è un soggetto giuridico che può stipulare convenzioni

Al comma 3 **eliminare le parole “dei risultati della sperimentazione di cui al comma 1 e”**

(MOTIVAZIONE riportata nella parte generale)

Dopo il **comma 5** è inserito il seguente:

5bis. All'articolo 31, comma 2 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, le parole “entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge” sono sostituite dalle seguenti “entro il 31 dicembre 2012”;

(MOTIVAZIONE riportata nella parte generale)



Articolo 13

Modifiche al T.U.L.P.S.

Alla lettera g) del comma 1, sono soppresse le parole “86, secondo comma”;

MOTIVAZIONE

Non si ritiene opportuno eliminare l'autorizzazione di pubblica sicurezza prevista dall'articolo 86, secondo comma, del T.U.L.P.S. per la somministrazione di alcolici in circoli privati, che rappresenta una misura preventiva minima per la tutela della sicurezza e dell'incolumità pubblica.



Articolo 14

Semplificazione dei controlli sulle imprese

Dopo il comma 4 dell'art. 14 sono inseriti i seguenti:

“4bis. I regolamenti previsti dai commi 3 e 4 possono individuare le fattispecie di violazioni amministrative, anche in campo ambientale, di minore gravità o lesività in rapporto agli interessi pubblici generali, per le quali, in presenza dell'accertamento di una violazione, non si dà corso all'immediata attivazione del procedimento di irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria ma trova applicazione il sistema ingiuntivo a carattere ripristinatorio previsto da questo comma e dal comma 4ter. Decorso il termine prescritto per l'adeguamento alle disposizioni violate, l'autorità competente all'emanazione dei provvedimenti conseguenti a controllo dispone la verifica sull'ottemperanza alle prescrizioni. Se viene accertata l'inosservanza, anche parziale, delle prescrizioni, si dà corso al procedimento finalizzato all'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria, fermo restando l'obbligo di adeguamento alle norme violate.

4ter. I regolamenti richiamati dal comma 4bis dettano disposizioni a carattere procedurale per l'applicazione del temperamento del regime sanzionatorio, anche al fine di assicurare l'armonizzazione e il coordinamento con la disciplina relativa all'irrogazione delle sanzioni amministrative, nonché disposizioni a carattere transitorio con riferimento ai procedimenti sanzionatori pendenti alla sua data di entrata in vigore.”.

MOTIVAZIONE:

La proposta emendativa è finalizzata ad introdurre un regime di temperamento delle sanzioni pecuniarie fondato sul cosiddetto sistema ingiuntivo.

Tale disciplina trova degli ancoraggi normativi in materia di tutela della sicurezza negli ambienti di lavoro nonché in altri sistemi normativi europei.

L'obiettivo del temperamento del regime sanzionatorio pecuniario è quello di escludere l'immediata attivazione del procedimento di irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie nelle fattispecie di violazioni di minore gravità o lesività degli interessi pubblici generali, a fronte di uno snello meccanismo di diffida o a carattere ingiuntivo nei confronti del trasgressore ai fini del rapido adeguamento necessario per assicurare il rispetto delle norme violate.

Le disposizioni sono destinate soprattutto a non penalizzare le piccole e medie imprese ed assumono anche una funzione proattiva piuttosto che repressiva.



Articolo 16

Misure per la semplificazione dei flussi informativi in materia di interventi e servizi sociali, del controllo della fruizione di prestazioni sociali agevolate, per lo scambio dei dati tra Amministrazioni e in materia di contenzioso previdenziale

Comma 1, dopo le parole “*interventi e servizi sociali*” , inserire **in accordo con la Regione, inviano “unitariamente”** , **sopprimere il termine unitariamente** perché non ha alcun significato.

Comma 3, dopo le parole “*servizi sociali e socio-sanitari*” del secondo capoverso, inserire: **ai fini di alimentare il Sistema informativo dei servizi sociali, di cui all'articolo 21, della legge 8 novembre 2000, n. 328.**

Comma 4, dopo le parole “*Ministro della salute*”, aggiungere **d'intesa con la Conferenza Unificata sono disciplinate le modalita' di attuazione dei commi da 1 a 4...etc.**

MOTIVAZIONE

E' positivo sviluppare un sistema informativo Sociale prendendo a riferimento le sperimentazioni già avviate nel campo della non autosufficienza e dei minori, così come è da tempo auspicato dalle regioni un sistema informativo integrato tra Sociale, Sanitario e INPS. Tutto questo, però, non può avere solo uno scopo sanzionatorio, ma lo scopo primario deve essere quello di mettere in grado gli Enti regionali e locali di pianificare risorse in base ai bisogni. Si inseriscono pertanto alcune precisazioni, con i seguenti emendamenti.



Articolo 20

Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 e al decreto legislativo 7 marzo 2005 n.82

COMMA 1 – LETTERA A

All'art. 20, comma 1, lettera a), alla fine del punto 1 sono aggiunte le parole: **“acquisiti dall'Osservatorio dei contratti pubblici tramite e in coordinamento con sistemi informativi delle sezioni regionali aventi sede presso le Regioni e le Province autonome”**.

All'art. 20, comma 1, lettera a), punto 2, dopo le parole “contenuti nella Banca dati” sono aggiunte le parole: **“tenuto conto degli accordi di collaborazione per l'interscambio dei dati con le Sezioni regionali dell'Osservatori dei contratti pubblici, sentita la Conferenza unificata Stato Regioni ed autonomie locali”**;

All'art. 20, comma 1, lettera a), alla fine del punto 3, sono aggiunte le seguenti parole: **“Per tale finalità, l'Autorità opera anche tramite gli Osservatori Regionali dei Contratti Pubblici al fine di garantire il necessario supporto alle stazioni appaltanti ed agli operatori economici.”**.

All'art. 20, comma 1, lettera a), punto 4, dopo le parole “previste dalla stessa Autorità” sono aggiunte le parole **“e, per quanto di competenza, dalle Sezioni regionali dell'Osservatorio dei contratti pubblici.”**. Alla fine del punto 4, le parole “gli operatori economici sono tenuti altresì ad adeguare i dati di cui al comma 1, contenuti nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici” sono sostituite dalle parole **“attraverso procedure telematiche, le Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura acquisiscono, dagli operatori economici, le integrazioni dei dati di cui al comma 1 contenuti nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici e ne attestano la relativa veridicità”**.

All'art. 20, comma 1, dopo la lettera a) è aggiunta la seguente lettera:

“a-bis) All'articolo 7, comma 4, le parole ‘per l'acquisizione delle informazioni’ sono sostituite dalle seguenti: ‘che provvedono all'acquisizione e gestione delle informazioni trasmesse dalle stazioni appaltanti che operano a qualsiasi titolo sul territorio regionale e’”.

MOTIVAZIONE

Gli emendamenti proposti sono finalizzati a contribuire ad una maggiore semplificazione procedurale nella gestione degli appalti pubblici, tenendo conto degli accordi di collaborazione e di cooperazione applicativa in atto tra Amministrazioni dello Stato e Regioni ed in applicazione del principio di sussidiarietà, al fine di garantire un adeguato supporto alle amministrazioni locali ed agli operatori economici sul territorio in virtù dei servizi già erogati dagli Osservatori Regionali. Inoltre, data l'impatto che l'attivazione della Banca dati avrà sulle procedure concorsuali, si ritiene necessario, al fine di dare certezza e validità ai dati ivi presenti, che vengano coinvolti gli organismi istituzionalmente riconosciuti già depositari di informazioni sugli operatori economici, certificate e veritiere, attribuendogli le funzioni di raccolta e attestazione di veridicità di tutti i dati relativi agli stessi operatori economici e demandandogli il compito, attraverso procedure informatiche, di alimentare la banca dati nazionale. Infine, si ritiene necessario chiarire definitivamente che le informazioni relative ai contratti pubblici operati da stazioni appaltanti che operano a qualsiasi titolo sul territorio regionale sono acquisiti tramite le Sezioni regionali dell'osservatorio.



COMMA 1 – LETTERA F

All'art. 20, comma 1, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente lettera:

“f-bis) All’articolo 140 è aggiunto il seguente comma: ‘4-bis. Oltre ai soggetti individuati al comma 1 qualora i lavori siano già stati realizzati per una percentuale superiore al 60 per cento, le stazioni appaltanti possono procedere all’affidamento del completamento dei lavori direttamente mediante la procedura negoziata ai sensi dell’art. 57 ricorrendo ai subappaltatori o subaffidatari eventualmente raggruppati in associazione con le modalità previste dalla presente legge che posseggano i requisiti prescritti per l’ultimazione delle opere.”

MOTIVAZIONE

Quando la rescissione del contratto avviene a opere in via di conclusione normalmente la previsione di poter trasferire il contratto al secondo o ai successivi offerenti risulta di norma non percorribile in quanto non accettabile dagli stessi. Pertanto si paventa la situazione di dover predisporre un progetto di completamento da porre a nuova gara con notevole perdita di tempo e probabili maggiori costi. Di fatto in tali situazioni i subappaltatori e/o i subaffidatari, in quanto già presenti in cantiere sono disponibili a concludere i lavori alle stesse condizioni del contratto a suo tempo stipulato. Detta possibilità proposta dall’emendamento consentirebbe di proseguire immediatamente nei lavori, acquisire tutte le certificazioni prodotte dagli esecutori materiali delle opere e mantenere le previsioni di spesa inizialmente previste con il vantaggio di non ritardare la fruibilità delle opere già quasi ultimate.

COMMA 1 – LETTERA H

All'art. 20, comma 1, lettera h), punto 1, terzo periodo, le parole “sul sito istituzionale dell’amministrazione procedente per almeno trenta giorni” sono sostituite dalle parole **“secondo le modalità di cui all’art. 66”**.

All'art. 20, comma 1, lettera h), punto 1, quarto periodo, le parole da “Di detta pubblicazione è dato avviso” a “dell’Unione europea” sono soppresse.

All'art. 20, comma 1, lettera h), punto 1, settimo periodo, alle parole “sponsorizzazione tecnica sono indicati” sono aggiunte le parole **“i requisiti di qualificazione che deve possedere il soggetto realizzatore nonché”**;

MOTIVAZIONE

Le modalità di pubblicità dei bandi è già stabilito dal dettato dell’art.66 del Codice in modo completo e pertanto non si giustificano modalità non in linea con lo stesso tra cui la previsione della pubblicazione gratuita sul sito informatico del Ministero e delle Regioni.

COMMA 3

All'art. 20, comma 3, prima della lettera a), sono aggiunte le seguenti:



"- all'articolo 3, dopo la lettera r), è aggiunta la seguente: '**r-bis) datore di lavoro committente: soggetto individuato dall'art.26 del D.Lgs 81/2008 titolare del potere decisionale di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto' e dopo la lettera ccc) è aggiunta la seguente '**ccc-bis) esecutore: soggetto economico che nell'ambito del contratto di lavori, servizi e forniture è titolato ad eseguire tutto o in parte lo stesso anche nei casi di coincidenza con il ruolo di subappaltatore'**;**

- all'articolo 16, comma 1, lettera b, alla fine del punto 4 sono aggiunte le seguenti parole "**e oneri finanziari**";

- all'articolo 28, il comma 7 è sostituito dal seguente "**7. L'elencazione e le caratteristiche degli elaborati di cui al presente articolo sono indicativi e dovranno essere integrati o ridotti in funzione della natura e complessità dell'opera da progettare previo parere del responsabile del procedimento e del soggetto preposto alla verifica di cui al successivo Capo II**".

MOTIVAZIONE

L'emendamento di cui al primo punto si rende necessario per rendere univoca la definizione di "datore di lavoro committente" in quanto manca sia nel Codice che nel Regolamento creando spesso difficoltà interpretative

L'emendamento di cui al secondo punto si rende necessario per poter considerare tra gli accantonamenti per "somme a disposizione" nei quadri economici degli investimenti per OOPP, tra le quote per imprevisti anche gli eventuali oneri finanziari necessari per soddisfare i pagamenti degli interessi moratori sui ritardati pagamenti o meglio ancora prevedere forme di finanziamento di cassa del singolo intervento al fine di poter corrispondere il dovuto all'esecutore dei lavori nei termini di legge anche in presenza di cassa non ancora coperta stante che comunque l'intero investimento è coperto nel bilancio per competenza. La previsione non costituisce di fatto aumento del costo dell'investimento in quanto tale previsione viene ricompresa nella quota accantonata per imprevisti.

L'emendamento di cui al terzo punto si rende necessario al fine di semplificare il numero e la specificità dei documenti progettuali in ragione della natura e complessità dell'opera.

COMMA 3 LETT. B

All'art. 20, comma 3, dopo la lettera b), sono aggiunte le seguenti:

"**b-bis)** all'articolo 106, comma 2, dopo le parole "di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori" sono inserite le seguenti "**ove richiesto negli atti di gara,**";

b-ter) all'articolo 178, comma 1 dopo la lettera "o)" è aggiunta la seguente lettera "p) **oneri finanziari**";

b-quater) all'articolo 267, comma 10, le parole "inferiore a 20.000" sono sostituite con le parole "**inferiore alla soglia di cui all'articolo 125, comma 11, primo periodo, del codice**";

b-quinquies) all'articolo 329, comma 2, dopo le parole le parole "ove compatibili," sono inserite le parole "**l'articolo 137 e**";

b-sexies) all'articolo 334, comma 1, le parole "pari o superiore a 20.000" sono sostituite con le parole "**pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 125, comma 11, primo periodo, del codice**";



MOTIVAZIONE

L'emendamento di cui alla lettera *b-bis*) si rende necessario per consentire alle Amministrazioni appaltanti di decidere quando è necessario comunque il sopraluogo da parte dei concorrenti al fine di una corretta formulazione dell'offerta.

L'emendamento di cui alla lettera *b-ter*) si rende necessario per il coordinamento con l'emendamento già sopra proposto.

L'emendamento di cui alla lettera *b-quater*) si rende necessario per il coordinamento con l'art.125 del codice ovvero per il valore ora definito in 40.000 €.

L'emendamento di cui alla lettera *b-quinquies*) si rende necessario per il coordinamento con l'art. 137 del codice.

L'emendamento di cui alla lettera *b-sexies*) si rende necessario per il coordinamento con l'art.125 del codice ovvero per il valore ora definito in 40.000 €.

COMMA 4

All'art. 20, comma 4, dopo le parole "del presente articolo," sono aggiunte le parole "**l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture e**", e dopo le parole " a legislazione vigente" aggiungere le parole "**, in collaborazione con le Sezioni regionali dell'Osservatorio dei contratti pubblici aventi sede presso le Regioni e le Province autonome e dei loro sistemi informativi**".

MOTIVAZIONE

Gli emendamenti sono necessari in primo luogo per rendere effettivo il disposto di non ulteriore aggravio di risorse per l'amministrazione pubblica in quanto l'esclusione dell'Autorità potrebbe presumere nuovi costi che surrettiziamente si riverbereranno sulle Amministrazioni e sugli operatori economici tramite la "tassa" sui CIG per tutti i bandi di gara. In secondo luogo si ribadisce la necessità di sviluppare la collaborazione applicativa dei sistemi informativi di rilevazione già presenti e operanti in molte realtà regionali con quella centrale dell'Autorità.

All'art. 20, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

"4-bis. La documentazione relativa ai professionisti prestatori di servizi di ingegneria prevista dall'articolo 6-bis del decreto legislativo n.163 del 2006, introdotto dal comma 1, lettera a), del presente articolo, è acquisita direttamente con procedure telematiche dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture dagli ordini professionali riconosciuti per legge che provvedono ad attestarne la veridicità."

MOTIVAZIONE

In analogia con quanto già motivato negli emendamenti nn. 3-8, la modifica proposta è finalizzata, in considerazione dell'impatto che l'attivazione della Banca dati avrà sulle procedure concorsuali, a dare certezza e validità ai dati ivi presenti e pertanto si ritiene necessario che vengano coinvolti gli organismi istituzionalmente riconosciuti già depositari di informazioni sugli operatori economici - nel caso specifico i Professionisti -, certificate e veritiere, attribuendogli le funzioni di raccolta e



attestazione di veridicità di tutti i dati relativi agli stessi liberi professionisti demandando agli Ordini Professionali riconosciuti per legge il compito, attraverso procedure informatiche, di alimentare la banca dati nazionale.



Articolo 21

Responsabilità solidale negli appalti

All'art. 21, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. All'art. 3-ter del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo la parola "professionale", aggiungere le seguenti 'o datore di lavoro committente di cui all'art.26 del D.Lgs. 81/2008'".

MOTIVAZIONE

L'emendamento intende chiarire la confusione ingenerata in relazione alla figura del 'datore di lavoro committente' o 'committente datore di lavoro', di cui al d. lgs. 81/08 e 276/03, che escludeva espressamente che tale figura potesse coincidere con un'autorità pubblica, evitando in tal modo che al funzionario/dirigente con poteri di spesa potesse essere imputata una responsabilità solidale con l'appaltatore appaltatore e/o subappaltatore che ha svolto contratti per la PA.

Si reputa, pertanto, indispensabile inserire, nell'ambito dell'art. 21, l'esplicita esclusione di questo tipo di responsabilità per il soggetto 'datore di lavoro committente', così come definito ed inquadrato dalle norme dei decreti legislativi nn. 81/08 e 163/06 e del d.P.R. n. 207/10.



Articolo 23

Autorizzazione unica in materia ambientale per le piccole e medie imprese

Al comma 1 sostituire la lettera a) con la seguente:” l'autorizzazione sostituisce ogni atto di comunicazione, notifica, nulla osta ed autorizzazione previsto dalla legislazione vigente in materia ambientale e da quella in materia di prevenzione di incidenti rilevanti;

MOTIVAZIONE

L'emendamento risponde ad esigenze di effettiva semplificazione e intende proporre anche per questa nuova tipologia di autorizzazione unica i principi di integrazione tra procedimenti già previsti dall'articolo 29 sexies, comma 8, d.lgs. 152/2006 per l'autorizzazione integrata ambientale. Detto articolo, al comma 8, prevede infatti che “per gli impianti assoggettati al decreto legislativo del 17 agosto 1999, n. 334, l'autorità competente ai sensi di tale decreto trasmette all'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale i provvedimenti adottati, le cui prescrizioni ai fini della sicurezza e della prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti sono riportate nella autorizzazione. [...]”

Al comma 1 alla lettera b) dopo le parole unico ente inserire le seguenti: “ed è esclusa dall'applicazione della normativa in materia di Sportello unico per le attività produttive”;

MOTIVAZIONE

L'esclusione dell'Autorizzazione unica ambientale dalla normativa in materia di Sportello Unico, risponde ad un'esigenza di effettiva semplificazione, in analogia alle altre esclusioni già previste dal d.p.r. 160/2010 come ad esempio l'autorizzazione di unica di cui all'articolo 12 del d.lgs. 387/2003.

Al comma 1 alla lettera b) dopo le parole “dimensione dell'impresa” inserire le seguenti “ e degli interventi proposti “

MOTIVAZIONE

Poiché non sempre la dimensione dell'impresa risulta di per sé rilevante, si ritiene che a questa debba aggiungersi la dimensione degli interventi proposti al fine di garantire la proporzionalità tra gli adempimenti amministrativi e gli impatti ambientali conseguenti ai suddetti interventi

Al comma 1 aggiungere infine la lettera d) “il procedimento deve essere coordinato con il procedimento unico dello Sportello Unico per le attività produttive di cui all'articolo 38 del decreto legge n. 112/2008”.

Per la MOTIVAZIONE si rimanda alla parte generale.



Articolo 24

Modifiche alle norme in materia ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

Dopo la lettera c) inserire la seguente lettera **c bis)** del seguente tenore “ **L’articolo 7, comma 2 del testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, come modificato dall’articolo 96, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è abrogato.**”

MOTIVAZIONE

La previsione dei pareri dell’Autorità di bacino, ed in particolare della nomina da parte del Ministro dell’ambiente di un commissario *ad acta* nel caso di mancata espressione nel termine di 60 o 90 giorni, rispettivamente per le piccole o le grandi derivazioni, risulta palesemente in contrasto con le istanze e i principi di semplificazione e snellimento dell’azione amministrativa ormai recepiti in ogni recente provvedimento di regolazione dei procedimenti di carattere complesso che vedono coinvolti una pluralità di interessi e di amministrazioni interessate, quali ad esempio quelli concernenti la Valutazione di impatto ambientale (VIA), lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) o l’autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili (d.lgs. 287/2003).

La compatibilità dell’utilizzazione dell’acqua richiesta con le previsioni del Piano di tutela delle acque ai fini del controllo sull’equilibrio del bilancio idrico o idrologico ben potrà essere compiuta dall’Amministrazione procedente che, nel corso dell’istruttoria, ha proprio il compito di verificare la compatibilità dell’intervento proposto con le disposizioni normative e la sua coerenza con gli strumenti pianificatori vigenti, nel rispetto della disciplina che ogni Regione si è data per il rilascio delle derivazioni di acqua pubblica nelle quali trovano concreta applicazione i principi di semplificazione, razionalizzazione e snellimento dei relativi procedimenti amministrativi.

Dopo la lettera d) inserire le seguenti d bis) e d ter)

d bis) all’articolo 166, comma 1 le parole “L’Autorità di bacino esprime entro centoventi giorni la propria determinazione. Trascorso tale termine, la domanda si intende accettata.” sono soppresse.

MOTIVAZIONE

Vedasi MOTIVAZIONE a lettera c bis)

d ter) il comma 3 dell’articolo 154 è abrogato

MOTIVAZIONE

La norma contrasta con le disposizioni di cui al d.lgs. 112/1998 e il d.lgs. 85/2010 in materia di attribuzione della gestione del demanio idrico alle Regioni. Inoltre il comma è avulso dall’articolato che è invece relativo alla tariffazione del sistema idrico integrato.



Articolo 27

Esercizio dell'attività di vendita diretta

Sostituire le parole “al comune” con le parole “**allo sportello unico attività produttive**”.

MOTIVAZIONE riportata nella parte generale



Articolo 28

Modifiche relative alla movimentazione aziendale dei rifiuti e al deposito temporaneo

Dopo l'articolo 28 inserire il seguente articolo 28 bis:

Articolo 28 bis

Modifiche agli articoli 112, 183 e 184 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

1. Al comma 1 dell'articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 dopo le parole "effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari, sulla base di quanto previsto dalla legge 11 novembre 1996, n. 574," sono aggiunte le seguenti "del digestato proveniente da aziende agricole singole o associate, ottenuto dalla digestione anaerobica di prodotti di origine vegetale, sottoprodotti di origine vegetale o effluenti di allevamento, da soli o in miscela tra loro,".

2. La lettera qq) del comma 1 dell'articolo 183 è sostituita dalla seguente:

"qq) "sottoprodotto": qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 184-bis, commi 1 o 2 bis o che rispetta i criteri stabiliti in base all'articolo 184-bis, comma 2."

3. Dopo il comma 2 dell'articolo 184 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è aggiunto il seguente:

"2 bis. E' comunque considerato un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a) il digestato proveniente da aziende agricole singole o associate, ottenuto in impianti aziendali o interaziendali dalla digestione anaerobica, eventualmente associata anche ad altri trattamenti di tipo fisico-meccanico, di prodotti di origine vegetale, sottoprodotti di origine vegetale o effluenti di allevamento, da soli o in miscela tra loro, e utilizzato a fini agronomici nel rispetto dei criteri e delle condizioni stabilite dalla normativa statale e regionale attuativa dell'articolo 112."

MOTIVAZIONE

E' stato deciso di formulare tale emendamento alla luce delle proposte di legge parlamentari 2735, 2778, 2842 che trattano misure di semplificazione in materia di agricoltura e in particolare introducono la nozione di "*digestato da non rifiuto*" senza dettare una disciplina specifica.

Ciò può indurre gli operatori del settore a sostenere tesi interpretative diversificate che si pongono a scavalco tra la normativa sui rifiuti, quella dei reflui e/o la disciplina dell'uso di ammendanti e fertilizzanti. L'emendamento risponde pertanto all'esigenza di fare assoluta chiarezza con riferimento a fattispecie che, per le condizioni ivi previste, possono escludersi dalla nozione di rifiuto e trovare nella normativa attuativa dell'articolo 112 del d.lgs. 152/2006 più idonea disciplina.

Modifiche al Capo I Titolo II



Al **Titolo II** "Disposizioni in materia di Sviluppo", al **Capo I** "Norme in materia di agenda digitale e sviluppo dei settori dell'innovazione, ricerca e istruzione, turismo e infrastrutture energetiche"

dopo la parola turismo aggiungere una virgola e togliere la parola “e”, dopo la parola “energetiche” aggiungere le parole “*e logistica e navigazione interna*”

MOTIVAZIONE

La modifica si rivela necessaria avendo aggiunto, nell’ambito del Capo I del Titolo II, i due nuovi articoli 58-bis e 59-ter di cui ai precedenti emendamenti, che trattano appunto di sviluppo della navigazione interna e della logistica.



Articolo 41

Semplificazione in materia di somministrazione temporanea di alimenti e bevande

Al comma 1, sostituire le parole “dall’articolo 71” con le parole “**dal comma 6 dell’art. 71**”.

MOTIVAZIONE

Si ritiene opportuno mantenere i soli requisiti di onorabilità a garanzia dei cittadini che potrebbero trovarsi di fronte a soggetti pluricondannati per frodi alimentari o altri reati.



Articolo 47
Agenda digitale italiana

Al Comma 2 dell'articolo 47 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo) dopo le parole "Ministro dell'economia e delle finanze," sono inserite le seguenti: "sentita (*in alternativa: d'intesa con*) la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281".

MOTIVAZIONE

E' necessario prevedere il coinvolgimento delle Regioni e delle Autonomie in considerazione dei riflessi dell'attività della cabina di regia dello specifico compito assegnato alla stessa relativamente al coordinamento degli interventi pubblici di regioni, province autonome ed enti locali.



Articolo 50

Attuazione dell'autonomia

Al comma 1 sostituire le apole "sentita la Conferenza Unificata" con **"l'intesa della Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 8 comma 6 della Legge 131 del 2003"**

MOTIVAZIONE

La norma conferma il contrasto con quanto recita la sentenza della Corte Costituzionale (n.13/2004) che ha precisato che la funzione di programmazione della rete scolastica sul territorio (competenza esclusiva delle regioni) "non è compatibile con il mantenimento nelle mani dello Stato delle decisioni relative alla distribuzione del personale tra le istituzioni scolastiche" (sentenza n. 13/2004).



Articolo 52

Misure di semplificazione e promozione dell'istruzione tecnico-professionale e degli istituti tecnici superiori -ITS

Al comma 1 dopo le parole "linee guida" aggiungere: **d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni ai sensi dell'art. 8 L. 131/2003;**

Art. 52, comma 2 dopo le parole "linee guida" aggiungere: **d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni ai sensi dell'art. 8 L.131/2003**

Art. 52 comma 2 lett a, dopo le parole "area tecnologica" aggiungere: **fatte salve le aree con elevate concentrazioni produttive**

Art. 52 comma 2 aggiungere la lettera C del seguente tenore:

c) le delibere degli organi di indirizzo gestione e partecipazione sono adottate con voti di diverso peso ponderale definiti da ciascuna fondazione

MOTIVAZIONE

La norma risulta potenzialmente lesiva delle competenze regionali relativamente alla programmazione dell'offerta formativa e all'istruzione e formazione professionale.



Articolo 53

Modernizzazione del patrimonio immobiliare scolastico e riduzione dei consumi e miglioramento dell'efficienza degli usi finali di energia

Al comma 1 dopo le parole "tutela del territorio e del mare" aggiungere: **avvalendosi della programmazione regionale**

MOTIVAZIONE

L'art. 53 "*Modernizzazione del patrimonio immobiliare scolastico e riduzione dei consumi e miglioramento dell'efficienza degli usi finali di energia*" - prevede che il CIPE, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'Università della ricerca, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza approva un *Piano nazionale di edilizia scolastica*. Il Piano ha ad oggetto la realizzazione di interventi di ammodernamento e recupero del patrimonio scolastico esistente, anche ai fini della messa in sicurezza degli edifici, e di costruzione e completamento di nuovi edifici scolastici

L'edilizia scolastica è materia attribuita ai comuni e alle province (cfr. L. 112/ 98) mentre la programmazione della rete scolastica è competenza delle regioni. La norma ripropone una visione centralista che non mette a sistema le reali competenze degli Enti territoriali in materia, come invece richiederebbe la semplificazione e l'efficientamento del processo.

Le Regioni, congiuntamente ad ANCI ed UPI, anche in un recente documento, hanno chiesto il rifinanziamento della L. 23/96 che disegna un sistema di governance realizzato attraverso piani generali triennali e piani annuali di attuazione predisposti ed approvati dalle Regioni sulla base di proposte formulate dagli Enti locali competenti. Il rifinanziamento della L23/96 è per le Regione lo strumento adeguato di intervento in materia di edilizia scolastica.



Articolo 58

Modifiche al decreto legislativo 1 giugno 2011 n. 93

Dopo l'art. 58 inserire il seguente:

"Art. 58-bis. - Disposizioni per lo sviluppo della navigazione interna

1. All'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, dopo le parole: "sui carri ferroviari" sono inserite le seguenti: " , sulle navi della navigazione interna che effettuano la navigazione fluviomarittima". All'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, dopo le parole: "sui carri ferroviari" sono inserite le seguenti: " , sulle navi della navigazione interna che effettuano la navigazione fluviomarittima".

2. All'articolo 24 del codice della navigazione, il comma 1 è sostituito dal seguente: '1. Le navi addette alla navigazione interna, quando entrano in acque marittime, osservano le sole norme di polizia portuale e della navigazione nonché le ordinanze di polizia marittima e sono soggette alla vigilanza degli organi competenti per la navigazione marittima.'

3. All'articolo 24, comma 2, del codice della navigazione, le parole: "devono osservare le" sono sostituite dalle seguenti: "osservano le sole".

4. All'articolo 317 del codice della navigazione, il comma 3 è sostituito dal seguente: '3. Le norme relative alla composizione e alla forza minima degli equipaggi della navigazione interna sono stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, tenuto conto delle differenti modalità di navigazione e sentite le rappresentanze delle categorie interessate.'

5. L'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1949, n. 631, è sostituito dal seguente:

'Art. 4 (Navigazione promiscua)

1. La navigazione, anche in convoglio, di navi addette alla navigazione interna si estende normalmente lungo le acque marittime in relazione alle esigenze della navigazione, sino a tre miglia di distanza dalla costa.

2. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le rappresentanze delle categorie interessate, sono stabilite le prescrizioni per la sicurezza del viaggio e la tutela dell'ambiente marino.'

6. Al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, comma 1, dopo le parole: "o dei loro rappresentanti" sono aggiunte le seguenti: "anche con riguardo al trasporto fluviomarittimo";

b) all'articolo 8, comma 4, dopo le parole "Nel caso di" sono aggiunte le seguenti: "unità della navigazione interna che effettuano trasporto fluviomarittimo";

c) dopo la parola: "competente," è aggiunta la seguente: "anche";

c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La tariffa è dovuta esclusivamente nel caso di effettivo utilizzo degli impianti portuali di raccolta."

MOTIVAZIONE

Le modifiche proposte al comma 1 hanno la finalità di estendere il beneficio dell'esenzione dal pagamento della tassa portuale (che oggi accorpa in un'unica tassa le vecchie "tassa erariale" e "tassa portuale") alle navi della navigazione interna impiegate nella navigazione fluviomarittima, in



armonia con le strategie comunitarie e nazionali finalizzate alla riduzione del traffico su gomma ed al conseguente sviluppo di forme di trasporto più efficaci sotto il profilo della ecosostenibilità, obiettivi espressamente richiamati nella relazione al d.P.R. n. 107/09 che, proprio per questo, ha fatto salve le esenzioni di cui al decreto-legge n. 69/88, relative al pagamento della tassa portuale in favore delle merci caricate sui carri ferroviari e sui veicoli che accedono alle navi adibite ai collegamenti marittimi tra porti comunitari (nonché in favore delle merci contenute nei contenitori caricati su navi porta-contenitori adibite ai collegamenti marittimi tra porti comunitari).

Le modifiche proposte ai commi 2 e 3 intendono risolvere definitivamente le frequenti incertezze legate alla corretta delimitazione dell'ambito di applicazione della normativa marittima, tenendo conto della effettiva volontà del legislatore come ricavabile dalla Relazione al codice nonché dei principi fissati dalla giurisprudenza.

La nuova formulazione chiarisce a quali norme di navigazione e sicurezza siano soggette le navi della navigazione interna ed entro quale limite di distanza dalla costa (tre miglia marittime) una navigazione possa essere soggetta alle regole della navigazione interna

In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che le norme di polizia alle quali il mezzo navale deve uniformarsi quando impiegato in navigazione promiscua sono soltanto quelle relative alla disciplina della navigazione dal punto di vista strettamente tecnico, alla luce della specificità del relativo ambiente. Non sono, per contro, suscettibili di applicazione le norme marittime che attengono alla disciplina commerciale della navigazione.

Le modifiche proposte al comma 6 intendono:

- riconoscere anche alle rappresentanze del trasporto fluviomarittimo la funzione consultiva nell'ambito della procedura di elaborazione del piano di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico a cura delle autorità portuali;
- riconoscere anche alle unità della navigazione interna, che effettuano il trasporto fluviomarittimo, una tariffa agevolata in relazione al conferimento dei rifiuti di bordo, all'attualità prevista soltanto in favore delle unità da pesca e delle unità da diporto, attesi il ridotto numero di componenti l'equipaggio e la ridotta quantità di rifiuti prodotti e la conseguente assimilabilità alle predette tipologie di unità, senza dimenticare che la presenza delle navi della navigazione interna nelle acque marittime è del tutto estemporanea;
- prevedere l'obbligo di corresponsione della tariffa per il conferimento dei rifiuti di bordo esclusivamente nel caso di effettivo utilizzo degli impianti portuali, in aderenza a quanto espressamente disposto dall'articolo 8, comma 2, secondo periodo, della direttiva 2000/59/CE.

Dopo l'art. 58 BIS inserire il seguente:

"Art. 58-ter. - Sviluppo della logistica e potenziamento dell'intermodalità

1. Dopo il comma 59 dell'art. 4 della legge_24 dicembre 2003 n. 350 si aggiunge il comma 59 bis:

"59-bis. Nelle more della completa attuazione dello Sportello Unico Doganale, secondo i termini previsti dall' art. 6 c. 6 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 novembre 2010 n. 242, il direttore regionale dell'Agenzia delle Dogane competente, laddove sussistano le condizioni tecniche necessarie e dietro motivata richiesta degli operatori, procede all'attivazione delle modalità previste dall'art. 4 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 novembre 2010 n. 242. A tal fine si attiva presso le Amministrazioni competenti per ottenere il rilascio delle certificazioni necessarie alla definizione del procedimento doganale nel rispetto dei tempi di cui alla Tabella B del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 novembre 2010 n. 242. Ove il rispetto dei suddetti tempi non sia possibile entro l'orario di apertura dell'ufficio dell'Amministrazione competente, il responsabile dello stesso deve assicurare il rilascio del



certificato necessario anche al di là dell'orario di ufficio, a fronte del pagamento del costo del servizio a carico degli operatori."

2. All'art. 1 del decreto legislativo 8 novembre 1990 n. 374 è aggiunto il c. 8 bis:

"8-bis. Gli uffici doganali dovranno garantire tutti i giorni, compresi i festivi, dalle ore 01,00 alle ore 24,00 l'accettazione delle dichiarazioni in procedura ordinaria e in procedura semplificata presentate in via telematica, nonché il riscontro telematico agli operatori dei relativi esiti scaturiti automaticamente dal sistema. Il riscontro telematico dovrà consistere nell'immediata comunicazione all'operatore dell'esito di svincolo delle merci, ovvero di richiesta di ulteriore documentazione, ovvero di visita delle merci. Alla presentazione telematica da parte dell'operatore dell'ulteriore documentazione richiesta, l'Ufficio ne darà riscontro nel più breve tempo possibile comunicando il relativo esito all'operatore. Per garantire l'effettiva disponibilità del Servizio Doganale Telematico nei termini di cui ai criteri precedenti, dovrà essere consentito alle Direzioni territorialmente competenti dell'Agenzia delle Dogane di stipulare convenzioni con le associazioni di categoria interessate per potersi avvalere, con i relativi oneri a carico delle suddette associazioni, di doganalisti iscritti agli albi professionali di cui alla legge 22 dicembre 1960, n.1612, e di loro ausiliari accreditati in dogana, in attuazione di quanto previsto dall'art. 1 c. 2 della legge 25 luglio 2000, n. 213."

3. All'articolo 3, comma 2-ter, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, dopo le parole: "riferimento alle autostrade del mare" sono aggiunte le seguenti: *"ed alla modalità di trasporto fluviomarittimo"*.

4. Al decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 2006, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

- all'articolo 1, comma 2: alla lettera b), dopo le parole: "il trasporto via mare" sono aggiunte le seguenti: *"o fluviomarittimo"*; alla lettera f), dopo le parole: "strada-mare," sono aggiunte le seguenti: *"fiume-mare,"*;

- all'articolo 2, comma 1, lettera a), dopo le parole: "della modalità marittima" sono aggiunte le seguenti: *"e fluviomarittima"*;

- all'articolo 3, dopo il comma 7, è inserito il seguente: *"7-bis. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), al venditore che spedisca la merce con la modalità fiume-mare è riconosciuto un contributo del 20% sul maggior costo sostenuto rispetto alla modalità del trasporto su strada. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite le modalità per l'erogazione del contributo"*;

5. All'articolo 11 della legge 30 novembre 1998, n. 413, sono apportate le seguenti modificazioni:

- le parole: "all'articolo 3 della" sono sostituite dalla seguente: "alla";

- dopo il comma 2, è inserito il seguente: *"2-bis. Ai fini di cui al comma 1, gli interventi di risanamento includono le azioni per la realizzazione di nuove catene logistiche che utilizzano il Sistema idroviario padano veneto, gli interventi per l'ammodernamento della flotta fluviomarittima ai fini della sicurezza della navigazione e della tutela dell'ambiente nonché gli interventi per la formazione e l'aggiornamento professionale del personale navigante agli stessi fini. Alla realizzazione di tali interventi è riservato il dieci per cento del limite di impegno annuo autorizzato di cui al comma 1."*

MOTIVAZIONE

I commi 1 e 2 della proposta di modifica hanno lo scopo di incentivare la collaborazione tra le Amministrazioni preposte alla definizione del procedimento doganale.

Il comma 1, in particolare, consente un'attuazione anticipata dello Sportello Unico Doganale, senza attendere il termine ultimo previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4



novembre 2010 n. 242, laddove sussistano le condizioni tecniche necessarie e le esigenze motivate degli operatori.

Ciò consentirebbe di rispondere alle esigenze più pressanti di quelle parti del territorio nazionale teatro della maggior parte delle operazioni commerciali e in cui sia stato già avviato un dialogo costruttivo tra operatori, dogane ed enti di controllo. Sempre nell'ottica di un maggiore incentivo allo sviluppo e al fine di ridurre allo stretto necessario i tempi di transito della merce attraverso le strutture doganali, si propone di rafforzare la responsabilità dell'ufficio doganale competente al fine di ottenere il rilascio dei certificati necessari nel rispetto dei termini stabiliti per legge (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 novembre 2010 n. 242, Tabella B), ponendo a carico degli operatori il costo di un eventuale supplemento lavorativo degli enti preposti al controllo.

Il comma 2 si propone di ottenere una maggiore rispondenza tra l'operatività del momento doganale e le esigenze dei moderni traffici commerciali, che necessitano di servizi doganali H24, sette giorni su sette. Nonostante la telematizzazione, per garantire sulle 24 ore la ricezione e il trattamento delle dichiarazioni in import e in export e degli altri documenti necessari per lo svincolo delle merci occorrerebbe rinforzare le principali dogane italiane (portuali, aeroportuali e dell'interno) razionalizzando la distribuzione sul territorio degli oltre 9.000 dipendenti delle dogane. Questo processo incontra peraltro ostacoli di tipo normativo e sindacale, di non facile superamento.

Questa circostanza, unita alle carenze infrastrutturali e alle disfunzioni burocratiche del sistema logistico italiano, sta progressivamente provocando distorsioni di traffico verso dogane di paesi europei più efficienti.

Solo in termini di diritti doganali, al netto delle risorse proprie dell'UE, e senza contare l'indotto trasportistico e delle lavorazioni logistiche, questo dirottamento provoca un danno diretto e immediato per l'Erario stimabile intorno a 1 miliardo di euro l'anno.

La norma che si propone, ispirata alla disciplina degli ausiliari del traffico di cui alla legge 127/1997, è finalizzata a risolvere in tempi brevi e senza oneri a carico dello Stato la carenza di personale doganale ricorrendo alla certificata capacità professionale degli "spedizionieri doganali" (di cui agli articoli 40 e segg. del Testo Unico delle Leggi Doganali e alla legge professionale 1612/1960), nonché alla disponibilità a finanziare l'iniziativa da parte delle Associazioni di categoria interessate. Quelle Associazioni (degli industriali, dei commercianti, degli operatori della spedizione, del trasporto e della logistica delle merci) si candidano infatti a convenzionarsi con la competente Direzione Regionale delle Dogane per accollarsi l'onere di retribuire gli spedizionieri doganali che verranno impiegati dalla Dogana per garantire alcuni servizi essenziali da svolgersi esclusivamente in via telematica sulle 23 ore.

I commi 3, 4, 5 della proposta di modifica hanno lo scopo di sancire l'importanza della modalità di trasporto *fiume-mare* ai fini del "potenziamento dell'intermodalità", in vista del decongestionamento del traffico su strada e del raggiungimento di standard di sicurezza ambientale più elevati.

A tal fine, le modifiche:

- estendono al traffico fluviomarittimo gli interventi volti allo sviluppo delle catene logistiche ed al potenziamento dell'intermodalità, anche attraverso la realizzazione delle iniziative di sviluppo delle relative infrastrutture;
- estendono il concetto di "cabotaggio marittimo" al trasporto fluviomarittimo di merci e ne promuovono lo sviluppo;
- prevedono l'erogazione di un contributo del 20% sul maggior costo sostenuto rispetto alla modalità del trasporto su strada, in favore delle imprese venditrici che scelgano di spedire la merce con la modalità fiume-mare. Ciò, in adeguamento a quanto già da anni avviene in materia di c.d. ecobonus ed al fine di rendere il trasporto fluviomarittimo di merci realmente competitivo e preferenziale rispetto al trasporto su gomma anche nell'ottica di una maggiore tutela dell'ambiente.

Il comma 3 prevede la modifica dell'articolo 11 della legge 30 novembre 1998, n. 413, e scaturisce dalla ormai indifferibile necessità di dare impulso allo sviluppo del Sistema idroviario padano



veneto anche attraverso la destinazione di una percentuale del dieci per cento del limite di impegno annuo già autorizzato dall'articolo 11, comma 1, del d.P.R. n. 413/98 alla realizzazione di nuove catene logistiche che utilizzano tale Sistema nonché all'ammodernamento della flotta ai fini della sicurezza della navigazione e della tutela dell'ambiente e di una più adeguata preparazione professionale degli equipaggi.



Articolo 60

Sperimentazione finalizzata alla proroga del programma "carta acquisti"

Comma 2: dopo le parole "*Ministro dell'Economia e delle Finanze*" aggiungere e **d'intesa con la Conferenza Unificata, sono stabiliti....etc.**

MOTIVAZIONE

La carta acquisti era già stata impugnata davanti alla Corte dalla Regione Emilia Romagna con esito negativo perché la Corte aveva sostenuto infondato il ricorso e riconosciuto la competenza statale per disciplinare la carta acquisti: Orbene, la carta acquisti è solo ravvisabile come una misura, peraltro molto limitata, di contrasto alla povertà e questa è materia di diritti "civili e sociali" ma siccome gli stessi non sono stati individuati, stanti le attuali norme costituzionali, c'è un'ingerenza nella potestà regionale, ritenuta esclusiva nel campo dell'assistenza al di fuori dei livelli essenziali delle prestazioni. Ciò che ha mosso la Corte ad un'interpretazione differente è stato probabilmente l'aspetto della "sperimentazione" che potrebbe essere un mezzo per valutare l'efficacia di una misura senza entrare nel merito di chi la adotta. Fatta questa premessa va comunque recuperato un ruolo regionale e delle autonomie, almeno nel decreto che andrà a disciplinare i criteri per la stessa carta acquisti, in tal senso si propone un emendamento.



Articolo 61

Norme transitorie e disposizioni in materia di atti amministrativi sottoposti a intesa

Comma 3: Abrogare

MOTIVAZIONE

Il comma 3 pare di oscura formulazione: fa innanzitutto salva la competenza legislativa esclusiva delle Regioni, facendo così supporre che l'ambito applicativo della disposizione sia limitato alle materie di competenza legislativa concorrente Stato-Regioni.

Il seguito della disposizione appare assai problematico e di dubbia costituzionalità, in quanto disciplina il caso di mancato raggiungimento dell'intesa richiesta con una o più Regioni per l'adozione di un atto amministrativo da parte dello Stato; si prevede la deliberazione motivata del consiglio dei ministri in una serie di ipotesi ("gravi esigenze di tutela della sicurezza, della salute, dell'ambiente o dei beni culturali ovvero per evitare un grave danno all'Erario") anche senza l'assenso delle Regioni interessate e non si capisce come ciò possa avvenire, come pure previsto dall'inciso successivo "nel rispetto del principio di leale collaborazione", nei sessanta giorni successivi alla scadenza del termine per la sua adozione da parte dell'organo competente.

Pare dunque che per gravi motivi il Governo possa superare la prescritta intesa attraverso una deliberazione motivata; il meccanismo delineato suscita perplessità.

Oscuro anche l'ultimo periodo della disposizione ove si prevede che "qualora nel medesimo termine è comunque raggiunta l'intesa", il Consiglio dei Ministri possa deliberare l'atto motivando con esclusivo riguardo alla permanenza dell'interesse pubblico.



PROPOSTE DI ARTICOLI AGGIUNTIVI:

EMENDAMENTO AGGIUNTIVO N. 1

Con decreto del Ministro delle politiche di coesione territoriale, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è costituito un gruppo di lavoro presso il CIPE cui partecipano rappresentanti delle Amministrazione Centrali che gestiscono i sistemi di monitoraggio della spesa pubblica, dell'AVCP, delle Regioni, Comuni con lo scopo di elaborare e presentare – entro 6 mesi dall'emanazione del predetto decreto ministeriale – al suddetto Ministro una proposta di razionalizzazione del complesso dei sistemi di monitoraggio indicati, con gli obiettivi di:

- semplificare l'attività amministrativa e minimizzare la possibilità di errore, facendo in modo che i dati comuni a più sistemi siano resi disponibili una volta sola e condivisi da tutti i sistemi interessati,
- ridurre i costi di gestione e di sviluppo di questi sistemi.

MOTIVAZIONE

Il Codice dell'Amministrazione digitale ha innestato nella Pubblica Amministrazione, sia un processo di innovazione, sia un processo di semplificazione. Le regole di trasmissione delle informazioni attraverso la cooperazione applicativa, il riuso dei sistemi esistenti per evitare una maggiore spesa pubblica, sono aspetti diffusi e generalmente acquisiti. La ratio della norma presentata intende chiudere il cerchio della semplificazione e dematerializzazione dei procedimenti e degli adempimenti in capo sia alle P.A., sia alle imprese e ai cittadini, attraverso un maggior grado di conoscenza dei sistemi esistenti, per centrare gli obiettivi di:

- non duplicazioni delle banche dati;
- non duplicazione delle richieste dati;
- raggiungimento del livello richiesto di interoperabilità tra i sistemi esistenti;
- una minore spesa pubblica.

EMENDAMENTO AGGIUNTIVO N. 2

(Emissioni in atmosfera di essiccatoi)

1. All'Allegato IV alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla parte I, comma 1, dopo la lettera v) è inserita la seguente:

«v-bis) Impianti di essiccazione di cereali, medica e semi di potenza installata non superiore a 900.000 chilocalorie/ora o, in alternativa, che non lavorano per più di 90 giorni l'anno...»;

b) alla parte II, comma 1, dopo la lettera v), è inserita la seguente:

«v-bis: Impianti di essiccazione di cereali, medica e semi non ricompresi nella parte I del presente allegato».

EMENDAMENTO AGGIUNTIVO N. 3

(Delega al Governo per il riordino e la semplificazione organizzativa delle Politiche per l'agricoltura e l'alimentazione)



1. Al fine di raggiungere con rapidità il risultato di ridurre considerevolmente i costi amministrativi e burocratici sopportati dalle imprese del settore agricolo ed alimentare, nonché per ridurre gli oneri amministrativi legati alla gestione delle politiche agricole comunitarie e nazionali, nonché per garantire condizioni più efficaci per il più proficuo utilizzo dei fondi comunitari legati alla PAC, ed infine allo scopo di promuovere l'incremento del valore aggiunto dei prodotti agricoli ed alimentari di qualità, l'aggregazione e l'organizzazione a rete dei produttori, il Governo è delegato ad adottare, entro 6 mesi dalla data di approvazione del presente provvedimento, uno o più decreti legislativi di riordino della legislazione in ambito agricolo per definire:

A) Una riorganizzazione normativa e strumentale delle strutture e dei processi amministrativi necessari a garantire l'efficacia e l'efficienza della nuova programmazione agricola, che si avvierà a partire dal 2014 secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

- riorganizzazione e razionalizzazione dei sistemi di controllo;
- revisione dei modelli organizzativi riguardanti AGEA e gli Organismi pagatori e le diverse autorità previste dai regolamenti comunitari, anche promuovendo sinergie ed economie di scala;
- reingegnerizzazione del sistema informativo agricolo nazionale SIAN.

B) La revisione delle disposizioni riguardanti l'anagrafe delle aziende agricole e del fascicolo aziendale al fine di valorizzare ed integrare le informazioni in esso contenute e certificate per un loro diretto utilizzo da parte delle aziende agricole. Tale patrimonio informativo deve essere messo direttamente a disposizione delle aziende agricole e dei loro operatori tramite lo sviluppo di sistemi telematici innovativi, riguardanti anche la gestione delle ocm e delle singole filiere; tali servizi potranno essere affidati e o integrati con i sistemi informativi sviluppati dalle imprese agricole singole e/o associate, nonché dalle loro rappresentanze.

2. Il perseguimento delle finalità previste dai commi precedenti verrà attuato senza prevedere oneri aggiuntivi ai bilanci pubblici

MOTIVAZIONE

Si sottolinea la necessità di procedere ad un riordino complessivo della normativa agricola volta a ridurre drasticamente le fonti normative attualmente in vigore.

EMENDAMENTO AGGIUNTIVO N. 4

(Carburante agricolo agevolato)

Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento le Regioni predispongono le procedure necessarie per l'ammissione alle agevolazioni di cui all'art.1 del D.M. 14 dicembre 2001, n. 454 "Regolamento concernente le modalità di gestione dell'agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica" da parte delle imprese agricole così da consentire che la determinazione per ciascun beneficiario dei quantitativi dei prodotti da ammettere all'impiego agevolato per i lavori da svolgere nell'anno solare avvenga direttamente attraverso procedura informatizzata tramite gli



sportelli CAA ovvero direttamente da parte delle imprese agricole, sulla base dei dati e delle informazioni contenute nell'anagrafe informatizzata delle aziende agricole e dei dati di consumo standard medi in relazione alle colture dichiarate ed alle attività aziendali svolte.

MOTIVAZIONE

Tenuto conto che le necessità di carburante per ciascuna impresa agricola possono essere rilevate per via automatizzata, sulla base di tabelle tipo di consumo e dei dati di coltivazione/allevamento così come raccolti dalle domande uniche dei premi comunitari, si intende fissare un termine per sollecitare le amministrazioni regionali all'adozione delle procedure necessarie ad una radicale ed immediata semplificazione, che permette direttamente da parte della impresa agricola, ovvero tramite il CAA al quale ha conferito delega, di ottenere tramite procedura informatizzata l'assegnazione del carburante oggetto di agevolazione fiscale, eliminando la necessità di rivolgersi agli Uffici UMA organizzati dalle Amministrazioni locali e permettendo di conseguenza importanti economie di tempo e di risorse sia da parte delle imprese agricole che delle Pubbliche Amministrazioni.

EMENDAMENTO AGGIUNTIVO N. 5

(UMA e Carta informatizzata carburante)

Al comma 2 dell'art. 3 del Decreto Ministero economia e finanze 14/12/2001 n. 454 dopo "apposito libretto di controllo" sono aggiunte le parole "anche informatico".
All'articolo 6 comma 1, aggiungere le parole "ovvero tramite registrazione nel libretto informatico accessibile mediante codice di identificazione personale".

Abrogazione dei commi 2 e 3 dell'articolo 6.

MOTIVAZIONE

Indicazione della possibilità di rilasciare il libretto carburanti agevolati in forma informatizzata, in modo che possa essere introdotta la possibilità di effettuare lo scarico dei carburanti direttamente al momento del prelievo da parte dell'agricoltore, eliminando la gestione manuale presso gli uffici competenti. Forti dubbi si nutrono circa l'utilità reale della compilazione dell'allegato 1 del libretto di controllo perché, utilizzando un sistema informatizzato che mette in collegamento coltura-superficie-macchine-attrezzature e parametro tabellare di consumo nonché il riscontro automatico del prelievo registrato dal venditore autorizzato all'atto della consegna, basta la dichiarazione di fine periodo in domanda.

EMENDAMENTO AGGIUNTIVO N. 6

(Razionalizzazione delle attività del servizio pubblico veterinario)

1. Entro XX giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento i Ministeri delle Politiche Agricole Alimentari Forestali e della Salute approvano un decreto congiunto con il quale sono



razionalizzate le attività del servizio pubblico veterinario, in particolare prevedendone una esclusiva conformità alla normativa comunitaria in vigore ed attuando le iniziative necessarie al riordino ed alla semplificazione delle procedure previste a livello nazionale o regionale a carico delle imprese agricole di allevamento.

MOTIVAZIONE

E' necessaria una azione di riordino delle procedure veterinarie che coinvolgono le imprese agricole, prevedendo una esclusiva ottica di conformità alla disciplina comunitaria ed una attenzione alla semplificazione e riduzione dei costi amministrativi, eliminando le sovrastrutture burocratiche successivamente aggiunte dalla normativa nazionale

EMENDAMENTO AGGIUNTIVO N. 7

(Abrogazione)

1. E' abrogato il decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475 (Divieto di abbattimento degli alberi da olivo).

2. E' abrogato il decreto legislativo luogotenenziale 3 luglio 1944, n. 152 (Disciplina per l'esercizio e l'incoraggiamento della trebbiatura e sgranatura a macchina, o con altri mezzi e sistemi dei cereali e delle leguminose).

MOTIVAZIONE

Si propone l'abrogazione del Decreto Luogotenenziale 475/1945, che prevedeva una specifica procedura autorizzativa in capo alle camere di commercio per l'abbattimento delle piante di olivo, in quanto non più utile.

Infine, si prevede l'abrogazione del Decreto luogotenenziale 152/1944, che prevedeva una specifica procedura autorizzativa per l'utilizzo delle trebbie e sgranatrici meccaniche, a sua volta completamente superato dall'innovazione tecnologica nel frattempo avvenuta.

EMENDAMENTO AGGIUNTIVO N. 8

(Rinnovi autorizzazioni utilizzo fitofarmaci)

Il comma 5 dell'articolo 26 del D.P.R. 260/2001 è così sostituito:

"L'autorizzazione è valida per cinque anni ed è rinnovabile mediante l'accumulo di XX crediti di formazione nel corso del periodo di validità dell'autorizzazione acquisibili attraverso specifici corsi di aggiornamento e partecipazione a incontri tecnici e formativi in materia fitoiatrica."

MOTIVAZIONE

Eliminare la prova di valutazione per le richieste di rinnovo dell'autorizzazione, mantenendo obbligatoria e sufficiente al rinnovo la frequenza del corso di aggiornamento di 6 ore e l'accumulo di crediti di formazione (convegni, incontri tecnici, etc.) nel periodo di validità del patentino.

Roma, 22 febbraio 2012

